

Forestierismi e linguaggio giuridico contemporaneo: gli atti degli avvocati

Francesca Fusco

Università degli Studi di Padova
(francy.fusco@gmail.com)

Abstract

Dopo un *excursus* sulla componente esogena nel linguaggio giuridico, il lavoro si concentra sull'analisi dei prestiti presenti in una tipologia di testo giuridico fino a ora poco esplorata, gli scritti processuali degli avvocati. Per tale scopo si è spogliato e esaminato un campione rappresentativo di atti di parte tratto dal *corpus* del PRIN 2017 *AttiChiari*.

DOI: <https://doi.org/10.58015/2036-2293/585>

1. La componente esogena nel linguaggio giuridico

Il linguaggio giuridico è, tra i linguaggi specialistici, quello che ha un legame più stretto con la società di cui è espressione, visto che ne rappresenta i valori e le contraddizioni, e ne segue da vicino i mutamenti. La lingua del diritto non ha quindi confini precisi, né un'unitarietà di fondo: i suoi testi «assumono [...] da tutti i linguaggi specifici, tecnici, da tutti i gerghi, da tutti gli usi, anche locali, termini, parole, espressioni e le portano nell'alveo della normazione» (De Mauro 1986: 18)¹.

Anche la componente esogena presente al suo interno è da un lato (per i forestierismi) diretta conseguenza del continuo adeguamento della lingua del diritto al mutare dei valori e fenomeni sociali, delle ideologie politiche e delle innovazioni tecnologiche; dall'altro (per i latinismi) deriva invece proprio dal carattere profondamente conservativo del linguaggio giuridico, che mantiene ben saldo il legame con la lingua di quel diritto romano in cui l'ordinamento italiano fonda le proprie radici². Vista la lunga e intensa coabitazione con il latino³, non stupisce difatti che, tra tutti i linguaggi

¹ Vedi anche Cortelazzo (1997: 36-38); Berti (1999: 75-77); Ondelli (2007: 71); Garzone-Santulli (2008: 2); Caterina-Rossi (2008: 185); Serianni (2011: 122); Gualdo (2011: 411); Lubello (2021b: 59). Adottando una classificazione basata su criteri semantici (per cui v. Gualdo 2011: 419), possiamo immaginare il lessico giuridico articolato in tre cerchi concentrici: nel più interno i termini che rappresentano «nozioni e concetti di tipo giuridico»; nel cerchio intermedio i termini che, «a prescindere da una definita semantica giuridica, ricorrono in testi giuridici poiché appartengono a vario titolo al repertorio di usi e abitudini lessicali degli operatori del diritto [...] nella concreta produzione di diversi tipi di testo giuridico» (Dell'Anna 2008: 99); infine, nel cerchio più ampio – che sfuma nella lingua comune – tutti gli altri termini in vario modo usati negli scritti giuridici (definiti dai giuristi *termini fattuali*, poiché riguardano la realtà extra-giuridica che viene in rilievo nei testi: v. Belvedere 1994: 24). Per una classificazione tassonomica delle componenti del lessico giuridico si rinvia a Dell'Anna 2008 (e si veda anche Serianni 2011: 126-132, Gualdo (2011: 420-428), e già Mortara Garavelli (2001: 10-17).

² V. Ondelli (2007: 76); Garzone-Santulli (2008: 2); Serianni (2011: 132); Gualdo (2011: 434).

³ Per la quale si rimanda a Fiorelli 2008 (cfr. pure Bambi 2012).

specialistico-settoriali, sia proprio la lingua del diritto ad avere l'incidenza maggiore di latinismi⁴, che allignano negli scritti dei giuristi non solo come orpelli stilistici o segnali di autorità interpretativa, ma anche (e soprattutto) come richiamo sintetico e pregnante a principi fondamentali o a teorie ermeneutiche, fungendo da «rimando alla coerenza e alla coesione di un sistema di pensiero il quale fonda la propria autorità su una lunga tradizione nazionale che ne giustifica la validità convenzionale» (Ondelli 2007: 76)⁵.

Molto diverso è il rapporto che l'italiano giuridico intrattiene con le lingue straniere: il forte ancoraggio alla tradizione e l'inevitabile connotazione nazionale dell'ordinamento giuridico comportano che quello del diritto sia, tra i linguaggi specialistici, il meno toccato dall'ingresso dei forestierismi⁶. Ciò non significa, tuttavia, che esso sia del tutto scevro di influenze esogene, come dimostra la larga immissione di idee (e termini) francesi nella lingua delle legislazioni degli Stati italiani a cavaliere tra Settecento e Ottocento, quando si è guardato a Oltralpe per un rinnovamento dei sistemi legislativi; o la forte influenza che, nel corso del XIX secolo, ha esercitato la pandettistica tedesca sulla dottrina nostrana, costringendo la lingua giuridica italiana a corredarsi – questa volta quasi esclusivamente per il tramite del calco – di tutti i termini necessari per esprimere le idee provenienti dalla Germania⁷.

Oggi il principale scambio – che si manifesta, diversamente da quanto si è visto per il tedesco, principalmente attraverso il fenomeno del prestito – è con l'inglese, «lingua veicolare del mondo globalizzato» (Serrianni 2011: 133)⁸. Agli anglicismi già acclimati nell'italiano comune (o in quello di altri linguaggi specialistici) che entrano negli scritti dei giuristi *ratione materiae*⁹, si aggiungono quelli

⁴ V. Gualdo (2011: 433); Dell'Anna (2017: 161).

⁵ Sul rapporto tra latino e lingua del diritto si vedano Nencioni (1940), Schipani-Scivoletto (1994), in particolare Poccetti (1994), Mortara Garavelli (2001: 183-187; 2002), Fiorelli (2008), Serrianni (2011: 132-133), Gualdo (2011: 433-435), Cavallone (2012: 88-89), Dell'Anna (2017: 161-164), Lubello (2021a), Lubello (2021b: 65-66), Fusco (2022).

⁶ Scrive Cortelazzo (1997: 37): «La lingua giuridica pare essere una delle lingue speciali più "nazionali" che esistano. L'omogeneizzazione internazionale della lingua giuridica, e soprattutto delle sue tipologie testuali, anche in nazioni simili dal punto di vista del sistema giuridico, è molto più scarsa che in gran parte delle altre lingue speciali, dove, forse anche per il riconoscimento di un'unica lingua di prestigio e di comunicazione inter-nazionale, le differenze tra le diverse realizzazioni nazionali si sono molto attenuate» (cfr. pure Cortelazzo 2012: 180). V. anche Dell'Anna (2008: 109; 2017: 165).

⁷ V. Fiorelli (2008: 329-335); Caterina-Rossi (2008: 192-196); Gualdo (2011: 416; 2012: 197); Bambi (2012: 25-28); Pozzo (2012: 7-9); Visconti (2012: 185-186; 2017: 72). Paradigmatico l'esempio fornito da Cavallone 2012: 85 a proposito dei nomi che designano la disciplina del processo civile: «*Procedura civile* è una denominazione francese, *procédure civile*, acquistata all'italiano giuridico solo all'epoca delle codificazioni preunitarie (qualche volta nella forma ibrida di *processura*, come nel codice parmense di Maria Luigia). Prima si parlava di *practica*, o *praxis*, o si utilizzavano in vario modo il sostantivo *iudicium* o l'aggettivo *iudiciarius*, come attributo di *processus*, o più anticamente di *ordo*. Quanto a *diritto processuale civile*, si tratta, come è noto, della traduzione letterale di *Zivilprozessrecht*, ed è un prodotto emblematico del fascino esercitato dalla dottrina processualistica di lingua tedesca del diciannovesimo secolo su quella italiana, da Chiovenda in poi. Le due denominazioni sono comunque sopravvissute fino ad oggi, connotando approcci diversi alla disciplina del processo: esegetico e orientato alla pratica quello della *procedura civile*, sistematico e dogmatico quello del *diritto processuale civile*». Per alcuni francesismi di ambito giuridico entrati nell'italiano tra Sette e Ottocento v. Lubello (2017: 57-58; 2021c); cfr. anche Fusco (2018).

⁸ V. anche Caterina-Rossi (2008: 196); Gualdo (2011); Dell'Anna (2017: 164).

⁹ V. Ondelli (2007: 76); Gualdo (2011: 436). Cfr. anche Serrianni (2011: 133-134), il quale mostra l'abbondanza di anglicismi di ambito informatico che ricorrono in una pronuncia della Cassazione in merito a un caso di diffamazione attraverso Internet (per i numerosi anglicismi di ambito informatico attestati nella lingua del diritto cfr. pure Destito-Dezzani-Santoriello [2007: 73-79]).

che veicolano concetti specificamente giuridici, i quali permeano l'italiano del diritto spesso a seguito di contatti tra gli ordinamenti¹⁰. In alcuni casi (come per *privacy* e *antitrust*), i giuristi italiani hanno guardato ai sistemi di *common law* per affrontare problemi da questi già risolti, anche se poi non necessariamente hanno recepito, insieme al termine straniero, la disciplina messa a punto dai giuristi anglosassoni; in altri casi è stata l'internazionalizzazione delle prassi contrattuali (soprattutto in ambito bancario e finanziario) a comportare l'abbassamento delle barriere linguistiche e a favorire l'ingresso di alcuni anglicismi relativi a contratti nati in sistemi di *common law* (come *factoring*, *leasing*, *franchising*, *engineering*, *swap*, *catering*)¹¹.

Accanto all'apertura verso l'inglese derivante da una circolazione spontanea di modelli stranieri in contesti in cui non vi è competizione con altri sistemi linguistici (e giuridici), vi è quella scaturente dagli interventi eurounitari di armonizzazione del diritto¹², di fatto alla base della diffusione del cosiddetto *inglese comunitario*: una lingua ibridata che non «traspone più i concetti di *common law*, e nemmeno quelli di un altro ordinamento specifico», bensì veicola gli istituti e le nozioni – principalmente di *civil law* – propri di «un ordinamento *in fieri*, quello europeo, che risente moltissimo di diversi retroterra culturali e giuridici» (Pozzo 2012: 12)¹³. Sicché, «quando si traduce dall'inglese, si deve comprendere quale sia l'istituto celato dietro il termine, che non troverà molto spesso corrispondenza nel contesto di *common law*» (Pozzo 2012: 13)¹⁴.

Non tutti i settori sono tuttavia toccati in egual misura dall'influsso esogeno: mentre nel lessico del diritto commerciale-finanziario e internazionale-comunitario la presenza di anglicismi può dirsi in qualche modo significativa¹⁵, altre branche meno esposte alle interferenze straniere, come ad

¹⁰ Cfr. Cortelazzo 2012: 179-180.

¹¹ V. Caterina-Rossi (2008: 196). Cfr. anche Gualdo (2011: 435-436); Visconti (2012: 186; 2017: 73-74); Pozzo (2012: 9), la quale ultima, oltre a riportare alcuni altri esempi (*insider trading*, *stock options*, *dumping*), specifica che talvolta per questioni di prestigio si utilizzano termini inglesi anche quando l'italiano già possiede un equivalente endogeno, come nei casi di *board* e *bond*, impiegati rispettivamente in luogo di *consiglio* e *obbligazione* (*ivi*: 10-11). Per quanto i prestiti siano preponderanti, non mancano i calchi, come *informazioni privilegiate* su *privileged information*, *controesame* su *cross examination* (su cui v. Ruggieri [2012: 173]), *mandatorio* su *mandatory* (su cui cfr. Fusco [2021°]): sul tema si veda più diffusamente Visconti (2012; 2022: 41-47) (e v. anche Pozzo [2012: 10-11]). Per i problemi traduttivi che ne derivano cfr. Ferreri (2010; 2019).

¹² Come ricorda Bambi (2012: 28-29), oggi non ci confrontiamo più «con un mero bilinguismo, ma con un più pericoloso e stimolante plurilinguismo, da leggere su piani diversi: quello comunitario e quello della globalizzazione; e per di più relativo – diversamente dal passato – a distinti ordinamenti, ognuno con una specifica individualità e una ricca tradizione».

¹³ V. anche Caterina-Rossi (2008: 197-201); Gualdo (2011: 437-438); Visconti (2012: 186-187; 2017: 74-75); Ferreri (2016: 170-176). Si vedano pure i saggi raccolti in Jacometti-Pozzo 2006, Chiti-Gualdo 2008 e nel volume *Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità* 2017.

¹⁴ D'altronde la lingua inglese, nel panorama del multilinguismo europeo, «seppur goda dello *status* di lingua più parlata, è [...] la lingua meno adatta ad esprimere concetti giuridici della maggior parte degli ordinamenti a base romanistica» (Pozzo 2012: 12).

¹⁵ Per la presenza di prestiti dall'inglese nei testi del diritto bancario e finanziario v. Gambaro (2012: 40), il quale mostra, ad esempio, come nel TUB (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*) si trovino attestati *factoring*, *leasing*, *forfaiting*, *travellers cheques*, *money broking*, *raiting*; e ancora nel TUF (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*) *futures*, *swaps* e *market maker*. V. anche Cavallone (2012: 86) per alcuni anglicismi diffusi nel diritto privato sostanziale. Talvolta gli anglicismi entrano nel linguaggio giuridico da altri linguaggi specialistici: v. Caterina-Rossi (2008: 197) per *mobbing*, che proviene dal linguaggio della psicologia del lavoro (dove è a sua volta giunto da quello dell'etologia: cfr. Giovanardi-Gualdo-Coco [2008: 291-292]). Riguardo al rapporto tra l'inglese e il lessico del diritto pubblico comparato Pegoraro (2012: 64) scrive che «le interferenze sono [...] notevoli,

esempio il diritto processuale, sono piuttosto riluttanti ad accogliere nel proprio lessico termini allogeni¹⁶. Distinzioni sussistono anche tra i diversi formanti: la normativa sembra difatti resistere meglio all'ingresso dei forestierismi non adattati¹⁷, mentre un po' più permeabili sono i testi della giurisprudenza e, soprattutto, della dottrina, «più propensa a cedere [...] alle sirene dell'uso politico e propagandistico dei vocaboli usati nel linguaggio comune» (Pegoraro 2012: 65)¹⁸.

2. I forestierismi negli atti di parte: *corpus*

In questa sede si intende esaminare la presenza di prestiti stranieri nella prosa processuale forense, genere testuale a oggi poco esplorato da un punto di vista linguistico, dato che gli atti di parte, non essendo pubblici, sono di difficile reperimento¹⁹. L'analisi è stata condotta su un campione di atti tratti dal *corpus* del PRIN 2017 *La chiarezza degli atti del processo (AttiChiari): una base di dati inedita per lo studioso e il cittadino*, progetto che vede coinvolti linguisti e giuristi degli atenei di Genova, Firenze, Lecce e Viterbo, e che mira allo studio della lingua degli avvocati, tramite l'allestimento di un *corpus* sincronico di atti di parte che andranno a confluire in una banca dati interrogabile, in cui è prevista una specifica sezione dedicata a esempi di scrittura chiara ed efficace²⁰.

Il *corpus* scelto per questo primo studio è composto da 50 atti (per un totale di 157.137 parole) in materia civile, di argomento e tipologia vari, e inerenti a tutti e tre i gradi di giudizio. Si tratta, nello specifico, di 33 atti introduttivi (21 tra ricorsi e citazioni, e 12 comparse di costituzione), otto

a causa delle reciproche biunivoche influenze tra legislazione, giurisprudenza e dottrina (oltre che tra linguaggio comune e linguaggio politico)», sicché oggi «accade che nuovi vocaboli, utilizzati nei linguaggi originari per designare riforme valutate positivamente nell'ordinamento di arrivo, vengano recepiti nella dizione originaria (come *devolution*) o in traduzione assonante (come *azioni positive* rispetto ad *affirmative actions*), alla sola condizione che presentino una ancorché generica somiglianza di contenuti rispetto all'oggetto che intendono qualificare». Per l'influsso esogeno nel lessico del diritto penale si veda invece Mannozi (2012), in particolare le appendici relative al lessico del "rischio" e al lessico del diritto penale dell'economia e dei mercati.

¹⁶ Per la lingua del diritto processuale civile v. Cavallone (2012), per il quale «alla tendenziale chiusura del nostro linguaggio forense e giudiziario agli influssi stranieri contribuisce forse anche un altro fattore più banale, o meno nobile, che è la insufficiente conoscenza delle lingue da parte degli "operatori del processo", per lo più privi [...] delle esperienze transnazionali tipiche dei *business lawyers*» (p. 89). Più aperto ai forestierismi è invece il lessico del diritto processuale penale per Ruggieri (2012: 169-175).

¹⁷ Anche se Serianni (2011: 133) segnala che «alcuni istituti giuridici sono indicati, anche nella legislazione che li regola, col nome inglese: è il caso di contratti frequentemente praticati dalle imprese come il *leasing*, il *factoring*, il *franchising*». Il formante legislativo è poi sempre più di frequente interessato da fenomeni di calco, come rileva Visconti (2012: 187-188) (cfr. anche Ferreri [2010; 2019]).

¹⁸ D'altronde, come scrive Dell'Anna (2010: 274), sono proprio «i testi giurisprudenziali e dottrinali [...] il luogo dove prende forma la creazione concettuale e lessicale giuridica». Cfr. anche Caterina-Rossi (2008: 197); Cavallone (2012: *passim*); Gualdo (2011: 436; 2012: 201). Per quanto riguarda specificamente le pronunce giudiziali v. Dell'Anna (2017: 165).

¹⁹ Per alcuni primi studi sulla scrittura giudiziale degli avvocati v. Sabatini (2003), Mortara Garavelli (2003a; 2003b), Cavallone (2012); Conte (2013); Caponi (2016); Dell'Anna (2016); Gualdo-Dell'Anna (2016); Fusco (2022).

²⁰ Per una descrizione analitica degli obiettivi e della struttura del progetto si rimanda a <https://attichiari.unige.it> (e cfr. pure Gualdo [2021] e Visconti [2021]). Al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti nei procedimenti, gli atti raccolti sono stati trattati tramite pseudonimizzazione, tecnica che consiste nel sostituire, previa marcatura manuale, antroponomi, toponimi, indirizzi, date, ecc. contenuti nei testi con dati fittizi della stessa categoria, mantenendo sostituzioni coerenti all'interno del documento (o dei documenti, nel caso di più atti afferenti a uno stesso giudizio: cfr. Fusco [2021b]); per la procedura semiautomatica di pseudonimizzazione adottata per i testi del PRIN *AttiChiari* si rinvia a Clemenzi-Fusco-Fusi-Lombardi (2022 e 2023) e ai contributi contenuti in Gualdo-Clemenzi (2021).

atti conclusivi (tra comparse conclusionali e repliche), e nove memorie di altro tipo depositate nel corso del giudizio. Per quanto riguarda gli organi giurisdizionali, tre atti afferiscono a procedimenti incardinati dinnanzi al Giudice di pace, due alla (oggi abolita) Pretura, 35 al Tribunale (sezioni ordinaria e specializzate), sette alla Corte d'Appello e tre alla Corte di Cassazione.

Nella scelta del campione si è cercato di fornire una rappresentatività per quanto possibile adeguata anche da un punto di vista diacronico, diastratico e diatopico: gli atti selezionati coprono un arco temporale di 30 anni (dal 1992 al 2021)²¹ e sono scritti da avvocati di ambo i sessi nati tra il 1932 e il 1990²², iscritti ai fori di Bari, Brindisi, Genova, La Spezia, Lecce, Milano, Massa Carrara, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pisa, Pistoia, Savona, Torino, Viterbo²³.

3. I forestierismi negli atti di parte: analisi

Partendo da una stima strettamente numerica, su 157.137 parole (anche in polirematiche) che compongono il *corpus* qui preso in esame, solo 132 (ossia lo 0,084%) sono prestiti stranieri, mentre le parole latine sono ben 1.382 (lo 0,88%), dieci volte di più. Questi primi dati avvalorano, anche per gli scritti degli avvocati, quanto già si è detto a proposito della lingua del diritto in generale, e di quella del processo in particolare: un forte ancoraggio alla tradizione (e in particolare al latino) e una generale refrattarietà all'accoglimento di materiale lessicale allogeno²⁴.

Per quanto riguarda la provenienza dei forestierismi, si conferma il ruolo preponderante dell'inglese. I prestiti rinvenuti nel campione sono difatti nella quasi totalità anglicismi (accanto alle forme si riportano le relative frequenze): *asset* (1), *asset manager* (1); *assets* (4), *baby sitter* (1), *badges* (1), *box* (8, di cui un *box garage*), *budget* (1), *business plan* (1), *claims made* (3), *extension* (2), *fitness* (1), *going concern* (2), *governance* (2), *in house providing* (7), *key manager* (1), *know how* (4, di cui uno univerbato), *liner* (1), *no-food* (1), *outsider* (1), *partner* (1), *partners* (1), *report* (6), *residence* (2), *sales manager* (1), *skimmer* (14), *standard* (1), *stock* (10), *stop* (1), *voucher* (2), *with my compliments* (1), per un totale di 83 occorrenze. Pochissimi i gallicismi (*affaire* [1], *tout court* [1], *tranches* [3]), mentre non vi sono apporti da altre lingue. Delle 33 forme elencate, 11 sono polirematiche: *asset manager* (1), *baby sitter* (1), *business plan* (1), *claims made* (3), *going concern* (2), *in house providing* (7), *key manager* (1), *know how* (3, e anche un caso univerbato), *no-food* (1), *sales manager* (1), e il francesismo *tout court* (1)²⁵.

²¹ A essere maggiormente rappresentato è prevedibilmente il decennio 2012-2021 con 41 atti, contro i 5 del decennio 2002-2011 e i 4 del decennio 1992-2001.

²² Si tratta di 20 uomini e 14 donne. Riguardo all'età, un avvocato è nato nel 1932, tre negli anni Quaranta, quattro negli anni Cinquanta, 13 negli anni Sessanta, sei negli anni Settanta, quattro negli anni Ottanta e tre nel 1990. Si segnala qui che in uno stesso atto sono talvolta costituiti più avvocati: se risulta che di fatto l'atto è stato scritto solo da uno solo di essi si tiene conto esclusivamente dei dati relativi all'effettivo scrivente, altrimenti si considerano i dati relativi a tutti gli avvocati firmatari.

²³ 25 atti sono riconducibili ad avvocati iscritti a fori del Nord, 20 a fori del Sud e 5 a fori del Centro Italia, cui si aggiunge un atto firmato congiuntamente da avvocati del Nord e del Centro Italia.

²⁴ Vedi *supra*.

²⁵ In alcuni casi il forestierismo si presenta in sintagmi nominali "ibridi" italiano-inglese (come *istruttrice fitness* [1], *stop didattico* [1]), o inglese-francese come nel caso di *box garage* (1). Dubbio infine il caso di *With my compliments*, con tutta probabilità la denominazione di un natante.

Come può vedersi, si tratta sempre di prestiti integrali, senz'alcun tentativo di adattamento di tipo grafico²⁶; e anche la pressoché generale assenza di glosse esplicative o traduttive conferma la piena integrazione dei forestierismi²⁷.

La presenza dell'elemento allogeno è segnalata dall'uso del corsivo in poco meno della metà dei casi (per un totale di 17 forme e 36 occorrenze)²⁸, o anche alcune rare volte dall'impiego di virgolette metalinguistiche (che possono anche aggiungersi al corsivo)²⁹: da segnalare il caso di *claims made* (3, tutte nello stesso documento) che viene scritto sempre in tondo, ma una volta tra apici, una volta tra virgolette alte e una volta senza alcuna marca paragrafematica («clausola c.d. *claims made*», in una citazione tratta da una pronuncia della Cassazione)³⁰; si veda ancora *in house providing* (7 occorrenze, tutte nello stesso documento), di cui sei in corsivo (e di queste tre tra virgolette alte); infine, un caso ciascuno di “*no-food*” (1) e “*tout court*” (1) in corsivo tra virgolette alte³¹.

La scelta di evidenziare o meno le espressioni straniere tramite marche paragrafematiche non presenta una *ratio* unitaria nel *corpus* (non di rado non vi è coerenza nemmeno all'interno di uno stesso documento) e non pare collegata al grado di integrazione delle forme nell'italiano, bensì sembra dipendere dalla maggiore o minore attenzione dell'avvocato scrivente alla veste formale dell'atto (tanto più che in vari casi il forestierismo in questione è attestato in un solo documento), nonché probabilmente dalla sua confidenza con i programmi di videoscrittura.

Anche le modalità di costruzione del plurale sembrano dettate da scelte idiosincratice dell'autore e dalla sua competenza nella lingua di provenienza del prestito: una conferma al riguardo può venire dal caso di *asset*, plurale invariato nell'unica occorrenza in una memoria *ex art.* 183 c.p.c. («gli *asset*»)³², mentre nelle quattro occorrenze in una comparsa conclusionale si presenta

²⁶ Cfr. quanto osserva a proposito dei prestiti integrali Della Valle (2015: 110).

²⁷ L'unica glossa si riscontra in merito a *claims made*: si veda il primo dei passi riportati *infra* § 3.1.

²⁸ *Assets* (4), *badges* (1), *extension* (2), *going concern* (2), *governance* (1), *in house providing* (6), *key manager* (1), *knowhow* (1, l'unico caso di universione), *no-food* (1), *outsider* (1), *sales manager* (1), *standard* (1), *stock* (10), *With my compliments* (1), *affaire* (1), *tout-court* (1), *tranches* (1).

²⁹ In un caso si tratta di apici: v. *infra*.

³⁰ Cass. 28.04.2017, n. 10509 (si segnala che nel testo della sentenza la polirematica è sempre erroneamente «claim's made» e che l'avvocato che ha riportato il passo è intervenuto a correggere, v. *infra* nota 49). Si noti la presenza del «c.d.» in qualche modo glossatorio; del resto anche il primo passo in cui è citato riporta un'ampia spiegazione tecnica della polirematica: v. *supra* nota 27 e *infra* § 3.1).

³¹ Da considerare a parte la denominazione di un complesso condominiale in tondo tra virgolette (“Residence Vivaldo”).

³² A parte l'occorrenza di *Asset Manager* (1, per di più in tondo).

assets (tra cui «gli *assets* materiali»³³; invariato ancora il plurale di *extension*³⁴, mentre ricorrono al morfema finale -s sul modello della lingua d'origine l'anglicismo *partners*³⁵ e il francesismo *tranches*³⁶.

Dal punto di vista semantico, la stragrande maggioranza dei forestierismi attestati non riguarda propriamente la lingua del diritto, ma rientra in quello che Gualdo nella sua classificazione tassonomica definisce il «cerchio maggiore» (o, se si preferisce, «cerchio esterno») del lessico giuridico, in cui ricadono tutte le parole che «descrivono realtà di fatto extra-giuridiche» (i cosiddetti *termini fattuali*) e che ricorrono negli scritti dei giuristi in virtù dell'argomento da questi di volta in volta trattato³⁷. Non stupisce che nel *corpus* si riscontrino soprattutto termini del lessico quotidiano largamente attestati nei vocabolari dell'uso (*affaire, extension*³⁸, *fitness, partner, report, residence, tout court, tranche, voucher*), per buona parte riconducibili, secondo il sistema di marche proposto dal GRADIT³⁹, al lessico «comune» dell'italiano (*baby-sitter*⁴⁰, *badge*⁴¹, *outsider, standard, stock*), o addirittura al «vocabolario di base» (come *stop* e *box*, marcati come «di alta disponibilità» e «di alto uso»). Accanto a questi, si presenta un manipolo di termini che il GRADIT segnala come appartenenti al lessico tecnico-specialistico dell'«economia» (es. *asset*)⁴², della «finanza» (es. *budget*)⁴³ o dell'«amministrazione aziendale» (es. *business plan*)⁴⁴.

Tra i forestierismi del *corpus* non si riscontrano invece espressioni appartenenti a quello che Gualdo chiama il «cerchio intermedio» del lessico giuridico, in cui ricadono i lemmi e i sintagmi che sono impiegati nei testi giuridici non tanto per una definita semantica giuridica, ma in virtù della

³³ E ancora un altro caso di «gli *assets*».

³⁴ Due volte in un brano di parlato riportato: «“eccoti le TUE *extension*, non sono H.: due parrucchieri hanno detto che non sono H. e così me le sono fatte togliere subito. Tutte le *extension* che tu mi hai messo non sono mai state della qualità H.. E con questo io con te ho chiuso”» (le virgolette alte sono nel testo).

³⁵ Come appare, la marca è impiegata per disambiguare nettamente il plurale dal singolare (non sembra del tutto casuale a livello diafasico la compresenza della marca “colta” del plurale straniero con una forma plurale aulica ormai desueta quale *proprii*: «I Separandi si impegnano reciprocamente ad inserire nell'equilibrio familiare minorile i propri eventuali futuri *partners*, con modalità estremamente graduali e crescenti. In particolare ed al fine di evitare od elidere al massimo insidiose confusioni di ruoli genitoriali, ciascun *partner* sarà chiamato davanti ai bambini con il proprio nome di battesimo»).

³⁶ Nei contesti: «pagamento delle *tranches*», «in sei *tranches*» e «le ultime 3 *tranches*» (si noti che nello stesso documento il termine è una volta in corsivo e due in tondo).

³⁷ V. *supra* nota 1 e Gualdo (2011: 419). Cfr. pure Belvedere (1994: 24); Dell'Anna (2017: 145).

³⁸ Su cui cfr. Giovanardi-Gualdo-Coco 2008: 239-241.

³⁹ V. GRADIT 2000: XX-XXI.

⁴⁰ Su questo e altri prestiti integrali che hanno da tempo travalicato l'ambito in cui erano originariamente attestati per entrare nel lessico quotidiano si veda Stefinlongo (2005: 232).

⁴¹ Su cui v. pure Giovanardi-Gualdo-Coco (2008: 147-148).

⁴² Invece il plurale *assets* è marcato come *rag.* («ragioneria»).

⁴³ Su cui v. Cortelazzo-Pellegrino 2003: 129-130, e Bombi 2019: 97.

⁴⁴ Attestato nel GRADIT dall'edizione del 2003. Tra i forestierismi del *corpus* afferiscono al linguaggio amministrativo o economico-finanziario, seppur non marcati o attestati nel GRADIT, anche *going concern, governance* (su cui v. in particolare Ratti (2015); ma cfr. pure Giovanardi-Gualdo-Coco (2008: 258-259) e Bombi (2019: 56)), *know-how* (su cui cfr. Caterina-Rossi [2008: 197]), *sales manager* (su cui v. Bombi 2019: 51), *key manager* e *asset manager* (nel GRADIT è registrato solo *asset management*, oltre che, ovviamente, *manager*, entrambi marcati come *amm. az.*, «amministrazione aziendale»). Appartengono invece ad altri ambiti specialistici, non prossimi a quello giuridico, *liner* e *skimmer*, marcati nel GRADIT come propri rispettivamente del lessico della «marina» e della «tecnica».

loro appartenenza (a vario titolo) «al repertorio di usi e abitudini lessicali degli operatori del diritto»⁴⁵.

Sono infine solo due le forme che rientrano nel cosiddetto «cerchio interno», che raccoglie i termini che rappresentano specificamente «nozioni e concetti di tipo giuridico»⁴⁶: si tratta di *claims made* e *in house providing*.

3.1 *Claims made*

La polirematica nel *corpus* è attestata in un unico atto (una memoria *ex art.* 183 c.p.c.)⁴⁷:

Nè, a contrariis, torna utile affermare che “l'assicurazione è prestata nella forma 'claims made'⁴⁸, ossia è resa attiva solo quando la richiesta di risarcimento ... sia portata a conoscenza dell'assicurato per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione ...” [...].

“[...] Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto nulla la clausola "claims made" che consentiva all'assicurato di fare denuncia dell'evento nei dodici mesi dalla cessazione del contratto di assicurazione, purché avesse ricevuto la richiesta di risarcimento del danno entro la scadenza del contratto stesso” (Cass. 13.5.2020, n. 8894; *ex multis*).

Devesi, invero, convenire con il principio di diritto che “la clausola c.d. claims made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un'azienda ospedaliera [...] è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, cc. in quanto si realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell'assicuratore, e pone l'assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione” (cass. 28.4.2017, n. 10509), che merita tutela con la declaratoria di “nullità” della clausola⁴⁹.

Come può notarsi, tutte e tre le occorrenze si presentano all'interno di citazioni: nel primo caso dalla memoria di controparte, negli altri due da pronunce della Corte di Cassazione (più precisamente dalla massima della sentenza n. 8894 del 13.05.2020⁵⁰, e dal testo della sentenza n. 10509 del 28.04.2017⁵¹).

La polirematica non è registrata nei vocabolari, né è presente negli studi sui neologismi, tuttavia è ampiamente attestata nei testi giuridici. Essa indica una particolare clausola che può trovarsi all'interno dei contratti di assicurazione della responsabilità civile e che «consiste nel

⁴⁵ Gualdo (2011: 419) (che rinvia a Dell'Anna [2008: 99]).

⁴⁶ Cfr. nota precedente.

⁴⁷ Si tratta di *civ-le-tro-mem183-202102_01*. Il riferimento, qui e oltre, è quello della banca dati *AttiChiari*, in cui sono riportati in ordine le indicazioni relative alla materia (*civ*), all'unità di raccolta (*le*), alla tipologia di atto (*mem183*) e all'ordine progressivo all'interno dell'anno e del mese (*202102_01*).

⁴⁸ Mie le sottolineature qui e *infra*.

⁴⁹ Si noti l'intervento dell'avvocato scrivente che corregge il testo originale, dove, come già si è detto, si riscontra sempre «claim's made» (v. *supra* nota 30).

⁵⁰ Citata da «Responsabilità Civile e Previdenza», LXXXV, 2020, fasc. 6, p. 1836. Il passo è riportato fedelmente: rispetto all'originale l'avvocato si limita solo a sciogliere l'abbreviatura «S.C.» in «Suprema Corte».

⁵¹ Cfr. nota 49.

prevedere che l'assicuratore terrà indenne l'assicurato dalle pretese risarcitorie di terzi (*claims*) pervenute durante il tempo di vigenza del contratto di assicurazione»⁵².

Tale modello contrattuale, nato nei primi decenni del XIX secolo nel mercato assicurativo inglese per la copertura della responsabilità professionale degli avvocati⁵³, si è poi diffuso negli Stati Uniti e da lì nella pratica assicurativa internazionale soprattutto per i danni lungolatenti, come quelli da prodotto difettoso e da inquinamento ambientale⁵⁴.

Non è dunque casuale che la prima attestazione della polirematica nei testi raccolti nelle banche dati giuridiche *De Jure* e *One legale*⁵⁵ sia in un articolo (del 1997) in materia di polizze contro l'inquinamento ambientale, scritto proprio da una studiosa di diritto privato comparato, la già citata Barbara Pozzo⁵⁶; e si riferiscono a regimi assicurativi contro la responsabilità da inquinamento anche le due attestazioni dell'anno successivo (sempre in testi di dottrina)⁵⁷.

La prima occorrenza in pronunce giurisprudenziali – questa volta in relazione a coperture assicurative contro la responsabilità medica – è invece del 2000 (nella sentenza del T.A.R. Genova [Liguria] n. 1131 del 30.10.2000)⁵⁸, mentre bisognerà attendere il 2006 per vedere il sintagma attestato

⁵² Torrente-Schlesinger (2021: 837), i quali chiariscono che «quindi, da un lato, l'assicurazione opera anche se il fatto dannoso sia stato commesso prima della conclusione del contratto; dall'altro lato non copre i danni conseguenti a fatti commessi durante la vigenza del contratto, ma rispetto ai quali la pretesa del danneggiato sia stata avanzata successivamente» (*ivi*: 837-838).

⁵³ Difatti, «come riportato dalla cronaca del tempo, all'epoca, presso i *Lloyd's* era già possibile ottenere [...] per gli esercenti la professione legale, una specifica polizza professionale, la *Lloyd's Solicitors Indemnity Policy*, a copertura di ogni *claim* originato "by reason of any neglect, omission or error whenever or wherever the same was or may have been committed"»: Mazzola (2015/2016: 66) (cfr. pure la bibliografia riportata).

⁵⁴ Vedi *ivi*: 66-87, e la bibliografia citata. Per una definizione della *claims-made policy* nordamericana cfr. pure Silver-Stevens-Clow 2010: 34-35. Si segnala che la polirematica non è registrata dall'OED.

⁵⁵ Rispettivamente Giuffrè Francis Lefebvre, <https://dejure.it/#/home>; Wolters Kluwer Italia, <https://onelegale.wolterskluwer.it>. La prima risorsa è stata usata (qui e *infra*) per le ricerche nei testi di normativa, dottrina e giurisprudenza, mentre la seconda limitatamente a quelli di dottrina. La data di ultima consultazione delle risorse in rete citate nel presente lavoro è il 30 giugno 2022.

⁵⁶ «Successive modificazioni della polizza standard hanno recepito la clausola *claims-made* al posto del principio dell'evento» (Pozzo 1997: 291). Su *Google Books* si trovano anche alcune (sporadiche) attestazioni in testi, sempre di ambito assicurativo, degli anni Ottanta e primi anni Novanta (cfr. ad es. Candian 1993: *passim*).

⁵⁷ Manuelli (1998a: 336): «Tale meccanismo, comunemente detto di "claims made", è stato adottato nell'ambito della polizza di R.C. Inquinamento allo scopo di risolvere in partenza il problema»; Manuelli 1998b: 678: «La clausola esaminata risolve le problematiche considerate con la formula "claims made": per "sinistro" a termini di polizza si intende la richiesta di risarcimento presentata dal danneggiato indipendentemente dal momento in cui il fatto generatore del danno ha avuto inizio». Si noti che, mentre nella prima delle due attestazioni (come d'altronde in Pozzo 1997: 291), la provenienza alloglotta della polirematica è segnalata solo tramite marche paragrafematiche (cui si aggiunge il «comunemente detto» in qualche modo glossatorio), nell'ultimo caso è presente una nota esplicativa introdotta dai due punti.

⁵⁸ In cui il sintagma inglese, pur non segnalato tramite marche paragrafematiche, è illustrato da un'ampia glossa esplicativa: «Nella fattispecie [...] sono stati introdotti criteri ulteriori [...] costituiti da: [...] premio finito alle condizioni del capitolato, con la trasformazione della copertura da tradizionale in claims made, intendendosi per tale termine che la garanzia assicurativa opera unicamente per i sinistri denunciati durante il periodo di validità della polizza». La prima attestazione in una pronuncia della Cassazione è invece del 2005, in Cass. Civ., 15.03.2005, n. 5624, in cui la polirematica compare la prima volta in tondo tra virgolette alte ("claims made"), e poi preceduta da «c.d.» e seguita dall'equivalente italiano: «c.d. claims made (in italiano, "a richiesta fatta")».

in un testo legislativo regionale⁵⁹, e addirittura il 2020 per la sua comparsa nella normativa nazionale, notoriamente la più restia all'accoglimento di materiale lessicale straniero⁶⁰.

La frequenza delle attestazioni è andata via via crescendo negli anni⁶¹ e parallelamente sono andate diradandosi le glosse esplicative (o traduttive) che inizialmente erano solite accompagnare la polirematica⁶² (glosse per l'appunto assenti anche nel nostro atto del 2021).

Interessante notare come nei testi giurisprudenziali e dottrinali, oltre alla forma *claims made* (talvolta anche con l'elemento nominale al singolare: *claim made*)⁶³, si trovi (più di rado) attestata la locuzione completa *on claims made basis* (spesso in antitesi a *on loss occurrence [basis]*)⁶⁴ talora resa anche con il calco-prestito *su base claims made*⁶⁵. Non mancano poi attestazioni del calco strutturale *a richiesta fatta*, a volte da solo⁶⁶, a volte a mo' di glossa del corrispettivo inglese⁶⁷.

3.2 *In house providing*

Anche le sette attestazioni di *in house providing* provengono da un unico atto (una citazione *ex art.* 163 c.p.c.)⁶⁸:

⁵⁹ Si tratta delle *Linee guida per la gestione del consenso informato ai fini dell'accreditamento istituzionale delle attività sanitarie* (Decreto dell'Assessore alla Sanità della Regione Sicilia n. 11163 del 13.09.2006). Nel testo è presente un glossario, in cui *claims made* riceve una definizione dettagliata.

⁶⁰ La polirematica compare per la prima volta (senza marche paragrafematiche) nell'art. 119 del d.l. n. 34 del 19.05.2020: «L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti [...] abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale [...], purché questa [...] garantisca, se in operatività di *claims made*, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni». In realtà il nostro ordinamento prevedeva già clausole di tipo *claims made*, tuttavia per richiamarle il legislatore evitava di usare la denominazione inglese, ricorrendo piuttosto a perifrasi (cfr. ad esempio l'art. 11 della l. n. 24/2017; l'art. art. 2, co. 1, del d.m. n. 1398/2016; l'art. 3, co. 5, del d.l. n. 138/2011). Dall'esame della banca dati Eurlex (<https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) non emergono invece attestazioni della polirematica nelle fonti eurounitarie (si segnala tuttavia che *claims made basis* è registrata nella banca dati europea IATE [*European Union Terminology*, <https://iate.europa.eu/home>], in cui viene definita come «the fundamental principle of a policy which determines the liability of an insurer in respect of claims made during the currency of a policy», in opposizione «to a policy on an occurrence basis»).

⁶¹ Per un confronto, i saggi di dottrina contenuti nella banca dati *De Jure* in cui occorre la polirematica sono uno nel 2000 e 27 nel 2021.

⁶² Vedi *supra* note 57, 58, 59.

⁶³ Vedi ad esempio Cass. Civ., 17.09.2007, n. 19329: «"assicurazione claim made" (o "a richiesta fatta")». Sulla forma erronea «claim's made», pure attestata nelle sentenze della Suprema Corte, v. *supra* note 30 e 49.

⁶⁴ V. tra gli altri Ceserani (2010: 60, 76). V. pure Cass. Civ., 24.09.2018, n. 22437.

⁶⁵ V. Ceserani (2010: 17): «L'industria assicurativa ha innovato [...] la struttura della garanzia di responsabilità civile, introducendo il meccanismo di attivazione su base *claims made*».

⁶⁶ Si vedano ad esempio le sentenze Cass. Civ., 19.08.2003, n. 12138 («la ricorrente stessa ammette i dubbi circa la validità della clausola "a richiesta fatta"»), e Cass. Civ., 22.04.2022, n. 12878 («i due motivi di gravame censuravano la sentenza del Tribunale per la ritenuta validità della condizione "a richiesta fatta"»); cfr. pure Gorgoni 2012: 372 («la Corte [...] ha ritenuto atipico il contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola a richiesta fatta»; altre attestazioni alle pp. 372 e 374).

⁶⁷ Come nelle già citate pronunce Cass. Civ., 15.03.2005, n. 5624, e Cass. Civ., 17.09.2007, n. 19329: cfr. *supra* note 58 e 63.

⁶⁸ Si tratta di *civ-fi-tsi-cit163-201909_01*.

In data 10/10/2015 si svolgeva l'Assemblea straordinaria avente all'ordine del giorno "Adeguamento dello Statuto di Luisa Spa alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016 ed alle linee guida ANAC n. 7 per l'acquisizione dello status di società in house providing".

In particolare, a titolo esemplificativo, venivano proposte [...]: modifica dell'art. 1 [...], che adotta il modello organizzativo in house providing per gli Enti Locali Soci diretti e indiretti.

In coerenza con quanto stabilito al precedente articolo 13 bis del presente statuto, la Società assicura agli enti soci l'esercizio del controllo analogo anche nelle relative società partecipate se a loro volta qualificabili come "società in house providing".

Il controllo analogo nelle società partecipate "in house providing" è esercitato direttamente dagli enti locali ai quali è fornito il servizio [...].

Quando gli organi sociali della Società devono assumere deliberazioni circa le società partecipate qualificabili come "in house providing", ciò deve essere inequivocabilmente indicato nell'ordine del giorno [...].

Quando nella stessa seduta gli organi sociali devono deliberare in ordine a più argomenti, le votazioni relative alle partecipazioni ed attività nelle società in house providing devono essere tenute distinte da quelle aventi differente oggetto.

Pregia, peraltro, evidenziare che nelle società c.d. in house providing, [...] la distinzione tra socio pubblico e società è meramente formale, in quanto nonostante la distinta soggettività giuridica, l'attività risulta svolta dall'ente pubblico, con conseguente assimilazione della società alle articolazioni organiche dell'ente [...] (Cfr. Cass. SU n. 22409/2018; Cass. civ. Sez. Unite Ord., 21/02/2019, n. 5199).

In sei occorrenze la polirematica si trova in citazioni (nel primo passo dall'ordine del giorno di un'assemblea, negli altri da uno statuto societario), e anche nella settima si fa riferimento, seppur non citando direttamente il testo, a due pronunce della Corte di Cassazione.

Nei suoi termini più generali, il sintagma, negli ordinamenti di *common law* in cui è nato, indica un

concetto riconducibile alle nostre tradizionali gestioni in economia in contrapposizione al c.d. *contracting out* (o *outsourcing*), quale mezzo per gli enti pubblici di reperire beni, servizi o lavori per l'esercizio delle loro funzioni attraverso strumenti negoziali (Novaro 2017: 115)⁶⁹.

⁶⁹ In inglese non designa quindi «un istituto giuridico particolare, bensì rappresenta una precisa declinazione dell'autonomia amministrativa attraverso la quale un ente pubblico decide di soddisfare il proprio fabbisogno di beni, servizi o lavori senza ricorrere a soggetti estranei alla propria organizzazione amministrativa» (Novaro 2017: 116). La polirematica ha assunto nell'inglese una certa diffusione a seguito del «Local Government Act 1988 di epoca thatcheriana, il quale alla *sect. 17* imponeva agli enti locali il c.d. *compulsory competitive tendering*, ovvero

Come attestano i dizionari dell'uso, con tale significato la forma abbreviata *in house* è entrata anche in italiano, in particolare nel linguaggio dell'amministrazione aziendale, in cui ricorre, in funzione aggettivale e talvolta avverbiale, per designare «attività o servizi affidati a strutture interne a un ente o a un'azienda, rispetto a quelli affidati a soggetti esterni» (Zingarelli 2022, s.v.)⁷⁰.

Nei passi *supra* riportati, tuttavia – come d'altronde in generale nei testi giuridici italiani – la polirematica assume un significato parzialmente diverso rispetto a quello registrato dai vocabolari, essendo impiegata per designare un modello organizzativo di affidamento diretto di servizi a società che, seppur formalmente distinte da un ente pubblico, di fatto ne costituiscono un'articolazione, in quanto da un lato «l'ente [...] esercit[ava] su di esse] un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi», dall'altro queste «realizz[ano] la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti [...] che l[e] controllano»⁷¹.

L'uso di *in house (providing)* in tale specifica accezione si sviluppa in ambito comunitario proprio per identificare in modo univoco i soggetti esclusi dall'applicazione della disciplina europea sugli appalti pubblici. La prima attestazione (in tal senso) di *in house* – più precisamente di «appalti “in house”» – si trova nel *Libro Bianco sugli appalti pubblici* dell'Unione Europea del 1998 per designare gli appalti «aggiudicati all'interno della pubblica amministrazione, ad esempio tra amministrazione centrale e locale o, ancora, tra un'amministrazione e una società da questa interamente controllata»⁷². L'impiego in tale accezione della (meno diffusa) forma *in house providing* prende invece avvio dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 7 dicembre 2000 relativa alla causa C-94/99⁷³, in cui la polirematica è impiegata per designare proprio la deroga («eccezione detta “In House Providing”») all'applicazione delle direttive in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici nei casi in cui i contratti siano «conclusi da un'amministrazione aggiudicatrice con taluni organismi pubblici aventi legami con essa»⁷⁴.

l'obbligo di rivolgersi al mercato (*contracting out*) per gli acquisti, salva la facoltà di sottoporre al Governo un *performance plan* con il quale si dimostrava la convenienza economica dell'*in house providing*» (ivi: 115 nota 2). Si segnala che *in house providing* non compare nell'OED, in cui è però lemmatizzata la forma ridotta *in-house* (contrattino), attestata dal 1956 con il significato di «Of or pertaining to the internal affairs of a business or institution, etc., as distinguished from its relations with groups or persons external to itself» (dal 1966 è attestata anche con funzione avverbiale).

⁷⁰ Cfr. pure Nuovo Devoto-Oli 2023, s.v., che riporta a fianco del lemma la marca «ammin. az.». In tal senso il termine ricorre nell'italiano comunitario già dagli anni Ottanta: si vedano, ad esempio, il *Parere del Comitato economico e Sociale in merito ad un programma di Ricerca 1983-1987*, in cui si parla di «attività “in house”», o l'*Inventario sui servizi comuni di collaudo, ispezione, certificazione e controllo della qualità nella Comunità* del 1991, in cui si trova «servizi in economia (in house services)». V. anche IATE, s.v.

⁷¹ Corte di Giustizia delle Comunità Europee, causa C-107/98, *Teckal Srl contro Comune di Viano*. È in tale sentenza che per la prima volta vengono delineate le caratteristiche dei soggetti *in house providing* (senza però mai ricorrere alla polirematica per riferirvisi). Per una definizione analitica di società «in house» si rinvia al *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (d.l. 175/2016, in particolare gli artt. 2 e 16); cfr. pure Casetta 2019: 127.

⁷² Nella versione inglese si parla di «“in house” contracts», in quella tedesca di «„in house“ Aufträge», e in quella spagnola di «contratos “in house”».

⁷³ *ARGE Gewässerschutz contro Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft*.

⁷⁴ Le attestazioni nella giurisprudenza comunitaria di *in house* e *in house providing* si susseguono a ritmo crescente: si vedano, tra gli altri: «non si potrebbe neppure parlare di un cosiddetto servizio “in-house” ovvero di una prestazione di servizi in economia» (conclusioni dell'Avvocato generale del 16.03.1999, causa C-108/98, *RI.SA s.r.l. contro Comune di Ischia*; nel testo la polirematica occorre più volte, sempre in associazione a *servizio* o a *gestione*); «i

Nei testi giuridici italiani il prestito è attestato dal 1998 nella forma ridotta *in house*⁷⁵ e dal 2001 in quella ampia *in house providing*⁷⁶. Esso è impiegato con maggior frequenza – come emerge anche dai passi in apertura – proprio per qualificare le società che hanno i requisiti per essere escluse dalla procedure di scelta del contraente previste dalle direttive europee sugli appalti, e che possono quindi essere destinatarie di affidamenti diretti (cd. *società in house [providing]*)⁷⁷. La polirematica ricorre, inoltre, a volte anche in forma sostantivata, per identificare il modello organizzativo stesso: in tali casi è prevalentemente attestata nella forma completa *in house providing*, come mostra anche il secondo degli esempi riportati⁷⁸. Infine, nei testi del diritto non mancano attestazioni di *in house*

requisiti dell'“*in house providing*”, ovvero dei servizi a gestione interna» (Conclusioni dell'avvocato generale del 02.06.2009, causa C-196/08, *Acoset SpA contro Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa*); ancora, senza più glossa né marche paragrafematiche: «Se sia astrattamente riconducibile alla qualifica di “operatore interno” – ai sensi del medesimo regolamento ed in eventuale analogia di ratio con la giurisprudenza formatasi sull'istituto dell'*in house providing* – una persona giuridica di diritto pubblico titolare di affidamento diretto del servizio di trasporto locale ad opera dell'Autorità statale» (Ordinanza della Corte del 20.06.2019, causa C-322/18, *Schiaffini Travel SpA contro Comune di Latina*). Come può vedersi, nei testi eurounitari la forma *in house* ricorre prevalentemente in funzione aggettivale, mentre *in house providing*, usata per designare l'istituto, occorre soprattutto in forma sostantivata: si veda ancora la *proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della Valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia* (COM/2021/344), in cui si riscontra: «l'aumento della partecipazione pubblica in società per l'*in house providing*», e poco oltre: «la durata media dei contratti *in house*».

⁷⁵ La prima attestazione (accompagnata da glossa) si trova non a caso proprio in un saggio di commento alla Comunicazione della Commissione (98) 143, di cui riprende la definizione di «appalti *in house*»: cfr. Bonini 1998: 1128, nota 10. Anche nella prima attestazione della polirematica nel formante giurisprudenziale (nella sentenza del T.A.R. Brescia [Lombardia] n. 1220 del 04.12.2001) vi è un richiamo espresso a testi comunitari («avendo la Corte di giustizia riconosciuto la legittimità di conferimenti di prestazioni cosiddette *in house* [sent. 18.11.1998 in causa C-107/98 *Teckal*] e, cioè, di quelle prestazioni che si commettono a soggetti formalmente distinti dall'Ente pubblico, ma sui quali quest'ultimo esercita un penetrante potere di controllo analogo a quello che eserciterebbe se la stessa attività fosse svolta direttamente»; oltre all'articolata spiegazione, si noti il «cosiddette», sempre con funzione glossatoria). Per quanto riguarda infine la normativa, *in house* è attestato nei testi legislativi regionali dal 2005 (a partire dalla Delibera della Giunta regionale Lombardia n. 7/21193 del 24.03.2005) e dal 2006 in quelli nazionali (la prima attestazione è nel Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 07.04.2006).

⁷⁶ Anche in questo caso la prima attestazione si trova in un testo di dottrina, all'interno di una citazione dai testi comunitari: «se nell'ipotesi [...] trovasse applicazione la deroga dell'“*in house providing*”, che sottrae alla disciplina europea la materia affidandola alla competenza domestica» (Alberti 2001: 512; altre attestazioni alle pp. 517 e 529). La prima attestazione giurisprudenziale è invece nella pronuncia del T.A.R. Lecce (Puglia) n. 318 del 01.02.2003, in cui *in house providing*, posta tra virgolette e preceduta da «c.d.», qualifica l'«amministrazione aggiudicatrice». Di due anni successiva la prima occorrenza nella normativa regionale (nella Delibera della Giunta regionale Campania n. 665 del 31.05.2005, in cui si presenta «ente *in house providing*»), mentre solo del 2012 la prima attestazione nella legislazione nazionale (nel Decreto del Presidente della Repubblica del 06.02.2012, in cui si ritrova, ancora una volta, «società *in house providing*»).

⁷⁷ Si vedano anche «Cade [...] la possibilità di dare rilievo all'asserito carattere "indiretto" della partecipazione, se solo la società *in house providing* presenta carattere organico rispetto all'ente dal quale emana» (T.A.R. Torino [Piemonte], 10.07.2015, n. 1154); «la ritenuta sufficienza della sottoposizione al controllo di un soggetto pubblico [...] impedirebbe di distinguere la fattispecie in esame da quella dell'impresa pubblica e dalla società *in house providing*» e, poco oltre, «la sentenza [...] ha assimilato la CDPI ad un'articolazione interna della Cassa Depositi e Prestiti, ravvisandovi delle analogie con il fenomeno della società *in house*» (Cass. civ., 18.01.2022, n. 1494).

⁷⁸ In cui si parla di «*modello organizzativo in house providing*». Si vedano pure: «sono da ritenersi sussistenti gli elementi [...] che giustificano l'affidamento del servizio in oggetto secondo la formula dell'*in house providing*» (Consiglio di Stato, 24.10.2017, n. 4902); «l'affidamento alla medesima dei servizi in questione secondo il modello dell'*in house providing*» (Corte dei Conti Liguria, 21.09.2021, n. 74); «l'esame delle “*motivazioni economiche-finanziarie della scelta dell'in house providing*”» (Consiglio di Stato, 06.05.2022, n. 3562).

(*providing*) in combinazione con *affidamento*⁷⁹, *gestione*⁸⁰, *contratti*⁸¹, *appalti*⁸², o della polirematica usata in funzione avverbiale⁸³.

4. Conclusioni

Nonostante si tratti di un primo sondaggio, i risultati – comunque basati su un campione rappresentativo – sono significativi, in quanto la presenza di forestierismi negli atti di parte si è confermata pienamente in linea con quanto si è detto in apertura per gli altri tipi di testi giuridici, e in particolare per le pronunce giurisprudenziali, dalle quali gli avvocati – come si è visto – sovente attingono per avvalorare la loro argomentazione. L'uso di parole ed espressioni straniere nella prosa processuale forense è inoltre influenzata dalla loro eventuale presenza in altri testi richiamati negli atti, come le norme giuridiche, le perizie tecniche, gli scritti di controparte e, più raramente, i testi di dottrina.

La componente straniera non intacca in alcun modo il lessico processuale civile⁸⁴, restando confinata, come si è visto, al merito della controversia. L'impiego di forestierismi negli scritti esaminati non pare dipendere né dalla tipologia di atto o di organo giudicante, né dalla provenienza geografica, dall'età o dal sesso dell'avvocato scrivente, ma sembra sempre – come rileva anche Maria Vittoria Dell'Anna per le sentenze dei giudici – «fatalmente collegata alla materia trattata» (Dell'Anna 2017: 165). Non stupisce quindi che molte delle parole straniere attestate nel campione appartengano ormai all'uso comune, e le altre provengano da lessici settoriali sempre riferibili al merito della causa: non è un caso che buona parte siano attinenti al linguaggio economico-finanziario e dell'amministrazione aziendale, tutti ambiti sovente oggetto di controversie civili.

Infine, i due forestierismi che veicolano concetti specificamente giuridici (*claims made* e *in house providing*) «sembrano trarre giustificazione in parte dalla loro settorialità, e quindi dalla monoreferenzialità del loro impiego, in parte dall'opportunità di mantenere in qualche caso forme che assumono uno status sovranazionale e internazionale» (Della Valle 2015: 110). Le due

⁷⁹ «L'art. 14 del D.L. n. 269/2003 prevede altri due modelli dei quali l'uno risponde allo schema dell'affidamento in house di estrazione comunitaria, mentre l'altro reintroduce lo strumento della società mista» (Consiglio di Stato, 13.12.2005, n. 7058); «le specifiche ed eccezionali condizioni legittimanti il c. d. "affidamento in house o in house providing" e cioè "che l'affidataria sia una società di capitali interamente pubblica; che la parte pubblica proprietaria dell'intero capitale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano"» (T.A.R. Salerno [Campania], 29/06/2006, n. 892; si noti anche l'ampia glossa).

⁸⁰ «Nelle risorse proprie rientrano sia le forme di gestione a mezzo dei propri uffici (in economia) [...], sia più in generale utilizzando persone giuridiche proprie che da alcuni anni sono definite gestioni in house providing» (Cavallo Perin-Racca 2016: 1470).

⁸¹ «Con riguardo al contratto c.d. in house [...] la Corte ha reso un'interessante pronuncia» (Consiglio di Stato, 06.07.2020, n. 4323).

⁸² «È bensì ammessa l'esistenza di appalti fra amministrazioni pubbliche, ma a patto che sia sempre garantita la concorrenza aperta fra operatori economici, salvo il caso degli appalti "in house" ovvero che si tratti di cooperazione contrattuale fra amministrazioni pubbliche con risorse proprie per un obiettivo comune» (T.A.R. Trieste [Friuli-Venezia Giulia], 06.06.2014, n. 256; si noti la glossa esplicativa che accompagna la polirematica).

⁸³ «il Consorzio ha costituito la s.r.l. 'S.I.A. [...], alla quale [...] ha affidato in house la gestione dell'impiantistica, dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata» (Consiglio di Stato, 12.04.2021, n. 2948).

⁸⁴ Cfr. anche Cavallone (2012: 95), che scrive: «l'italiano del processo civile sembra più coriaceo, nel resistere all'influsso di lingue straniere, di altri tipi di italiano giuridico».

polirematiche danno inoltre conferma di quelli che sono stati individuati come i principali canali di ingresso degli anglicismi nell'italiano giuridico: i contatti con gli ordinamenti di *common law* (nel caso di *claims made*), e l'attività di armonizzazione del diritto delle istituzioni eurounitarie (nel caso di *in house providing*).

Bibliografia

- Alberti C., "Appalti in house, concessioni in house ed esternalizzazione", *Rivista italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, L, 2001, fasc. 3-4, pp. 495-530.
- Bambi F., "Le ragioni della storia tra due bilinguismi", in Pozzo B., Bambi F. (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Atti del Convegno (Firenze, 1 ottobre 2010), Firenze, Accademia della Crusca, 2012, pp. 15-29.
- Belvedere A., "Linguaggio giuridico", *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione civile*, vol. XI, Torino, UTET, 1994, pp. 20-30.
- Berti A., "L'ambito giuridico della lingua", *Studi linguistici italiani*, XXV, 1999, pp. 64-97.
- Bombi F., *Anglicismi e comunicazione istituzionale*, Roma, Il Calamo, 2019.
- Bonini M., "Comunicazione della Commissione (Bruxelles, 11 marzo 1998). Gli appalti pubblici nell'Unione europea", *Rivista italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, XLVII, 1998, fasc. 5, pp. 1119-1149.
- Candian A. D., *Responsabilità civile e assicurazione*, Milano, EGEA, 1993.
- Caponi R., "Il processo civile telematico tra scrittura e oralità", in Mariani Marini A., Bambi F. (a cura di), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, Pisa, Pisa University Press, 2013, pp. 176-186.
- Casetta E., *Manuale di diritto amministrativo*, Fracchia F. (a cura di), Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.
- Caterina R., Rossi P., "L'italiano giuridico", in Pozzo B., Timoteo M. (a cura di), *Europa e linguaggi giuridici*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 185-208.
- Cavallo Perin R., Racca G. M., "La cooperazione amministrativa europea nei contratti e servizi pubblici", *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, LXV, 2016, fasc. 6, pp. 1457-1493.
- Cavallone B., "Un idioma coriaceo: l'italiano del processo civile", in Pozzo B., Bambi F. (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Atti del Convegno (Firenze, 1 ottobre 2010), Firenze, Accademia della Crusca, 2012, pp. 85-95.
- Ceserani F., "I nuovi rischi di responsabilità civile: rischi lungolatenti e rischi emergenti. Tendenze ed orientamenti nelle 'coverage trigger disputes'", *Diritto ed economia dell'assicurazione*, LII, 2010, fasc. 1, pp. 3-107.
- Chiti E., Gualdo R. (a cura di), *Il regime linguistico dei sistemi comuni europei. L'Unione tra multilinguismo e monolinguisimo*, Milano, Giuffrè, 2008.
- Clemenzi L., Fusco F., Fusi D., Lombardi G., "Analisi linguistica e pseudonimizzazione: strumenti e paradigmi", in Ciraci F., Miglietta G., Gatto C. (a cura di), *AIUCD 2022. Culture digitali*.

- Intersezioni: filosofia, arti, media*, Proceedings della 11^a conferenza nazionale, Lecce, 2022, pp. 185-192.
- “Processing of personal data in Court proceedings: a model for linguistic and legal studies”, in Anesa P., Engberg J., Stein D. (eds), *The digital (R)evolution of Legal Discourse*, 2023, i.c.s.
- Conte G., “Il linguaggio della difesa civile”, in *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, Mariani Marini A., Bambi F. (a cura di), Pisa, Pisa University Press, 2013, pp. 35-67.
- Cortelazzo M. A., “L’italiano giuridico sta davvero cambiando?”, in Pozzo B., Bambi F. (a cura di), *L’italiano giuridico che cambia*, Atti del Convegno (Firenze, 1 ottobre 2010), Firenze, Accademia della Crusca, 2012, pp. 179-183.
- “Lingua e diritto in Italia. Il punto di vista dei linguisti”, in Scheda L. (a cura di), *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive. Applicazioni didattiche*, Centro Linguistico Università Bocconi, Milano, 1997, pp. 35-50.
- Cortelazzo M. A., Pellegrino F., *Guida alla scrittura istituzionale*, Roma - Bari, Laterza, 2003.
- De Mauro T., “Linguaggio giuridico: profili storici, sociologici e scientifici”, in *Linguaggio e giustizia. Nuove ricerche*, Ancona, CEPIG – Centro Pontino di iniziative giuridico-sociali, 1986, pp. 11-20.
- Dell’Anna M. V., “Fra attori e convenuti. Lingua dell’avvocato e lingua del giudice nel processo civile”, in Bambi F. (a cura di), *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*, Atti del Convegno (Firenze, 4 aprile 2014), Firenze, Accademia della Crusca, 2016, pp. 83-101.
- “Il lessico giuridico italiano. Proposta di descrizione”, *Lingua nostra*, LXIX, 2008, pp. 98-110.
- “Su alcune voci e locuzioni di interesse lessicografico”, *Studi di lessicografia italiana*, XXVII, 2010, pp. 237-276.
- In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia, Firenze, Cesati, 2017.
- Della Valle V., “Introduzione, commento alle relazioni della giornata in relazione all’ONLI e visione del documentario ‘Me ne frego! Il fascismo e la lingua italiana’”, in Marazzini C. e Petralli A. (a cura di), *La lingua italiana e le lingue romanze di fronte agli anglicismi*, Firenze, goWare – Accademia Della Crusca, 2015, pp. 106-114.
- Destito V. S., Dezzani G., Santoriello C., *Il diritto penale delle nuove tecnologie*, Padova, Cedam, 2007.
- Ferreri S., “Le corti europee. La lingua: dei giudici o dei traduttori?”, in Bambi F. (a cura di), *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*, Atti del Convegno (Firenze, 4 aprile 2014), Firenze, Accademia della Crusca, 2016, pp. 161-176.
- Ferreri S. (a cura di), *Falsi amici e trappole linguistiche*, Torino, Giappichelli, 2010.
- Ferreri S., *Falsi amici nelle Corti: leggere le sentenze di Common Law evitando le trappole linguistiche*, Torino, Giappichelli, 2019.
- Fiorelli P., *Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè, 2008.
- Fusco F. (a), “«Mandatorio»: la complessa storia italiana (ed europea) di un apparente anglicismo contemporaneo”, *Studi di lessicografia italiana*, XXXVIII (2021), pp. 5-24.

- Fusco F. (b), "Marcatura linguistica e tutela della riservatezza nello studio di un corpus di scritture forensi", in Gualdo R., Clemenzi L. (a cura di), *Atti Chiari. Chiarezza e concisione nella scrittura forense*, Viterbo, Sette Città, 2021, pp. 29-40.
- Fusco F., "Giulio Rezasco e il moderno linguaggio «de' pubblici ufficj»", *Studi di lessicografia italiana*, XXXV, 2018, pp. 173-192.
- Fusco F., "Salvis iuribus. Il latino negli atti di parte", in Dell'Anna M. V. (a cura di), *Atti Chiari. Lingua e scrittura forense tra storia, temi, prospettive*, Torino, Giappichelli, 2022, i.c.s.
- Gambaro A., "La prospettiva del privatista", in Pozzo B., Bambi F. (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Atti del Convegno (Firenze, 1 ottobre 2010), Firenze, Accademia della Crusca, 2012, pp. 33-47.
- Garzone G., Santulli F., "Introduzione", in *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 1-14.
- Giovanardi C., Gualdo R., Coco A., *Inglese-italiano 1-1. Tradurre o non tradurre le parole inglesi?*, Lecce, Manni, 2008.
- Gorgoni M., "Delimitazione del rischio a favore dell'assicuratore e approcci giurisprudenziali al controllo del contratto", *Responsabilità civile e previdenza*, LXXVII, 2012, fasc. 2, pp. 359-376.
- GRADIT 2000 = De Mauro T. (ideato e diretto da), *Grande dizionario italiano dell'uso*, Torino, UTET, 2000, 6 voll.
- GRADIT 2003 = De Mauro T. (ideato e diretto da), *Nuove parole italiane dell'uso (I) del Grande dizionario italiano dell'uso*, Torino, UTET, 2003.
- GRADIT 2007 = De Mauro T. (ideato e diretto da), *Nuove parole italiane dell'uso (II) del Grande dizionario italiano dell'uso*, Torino, UTET, 2007.
- Gualdo R., "Chiarezza e concisione negli atti processuali", in Gualdo R., Clemenzi L. (a cura di), *Atti Chiari. Chiarezza e concisione nella scrittura forense*, Viterbo, Sette Città, 2021, pp. 11-18.
- "Il linguaggio del diritto", in Gualdo R., Telve S. (a cura di), *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Roma, Carocci, 2011, pp. 411-477.
- "L'italiano giuridico nella tempesta delle lingue", in Pozzo B., Bambi F. (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Atti del Convegno (Firenze, 1 ottobre 2010), Firenze, Accademia della Crusca, 2012, pp. 195-205.
- Gualdo R., Clemenzi L. (a cura di), *Atti Chiari. Chiarezza e concisione nella scrittura forense*, Viterbo, Sette Città, 2021.
- Gualdo R., Dell'Anna M. V., "Per prove e per indizi (testuali). La prosa forense dell'avvocato e il linguaggio giuridico", in Ruffino G., Castiglione M. (a cura di), *La lingua variabile nei testi letterari, artistici e funzionali contemporanei. Analisi, interpretazione, traduzione*, Atti del XIII Congresso SILFI (Palermo, 22-24 settembre 2014), Firenze, Cesati, 2016, pp. 623-635.
- Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità. Lingua italiana e percorsi di produzione e circolazione del diritto dell'Unione europea*, Roma, Senato della Repubblica, 2017.
- Jacometti V., Pozzo B. (a cura di), *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento. Redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici comunitari e il loro impatto sull'armonizzazione del diritto europeo*, Milano, Giuffrè, 2006.

- Lubello S. (a), "Fiat lex! Di latino, latinismi e latinorum. Il diritto da vicino: parole (giuridiche) per un anno", in *Treccani. Lingua italiana*, 2021, https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/diritto4.html.
- Lubello S. (b), *L'italiano del diritto*, Roma, Carocci, 2021.
- Lubello S. (c), "Parole straniere. Il diritto d'altri. Il diritto da vicino: parole (giuridiche) per un anno", in *Treccani. Lingua italiana*, 2021, https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/diritto5.html.
- Lubello S., *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, Bologna, il Mulino, 2017.
- Mannozi G., "Riflessioni sulla lingua del diritto penale" (con appendici di Mannozi G., Perini C., Consulich F.), in Pozzo B., Bambi F. (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Atti del Convegno (Firenze, 1 ottobre 2010), Firenze, Accademia della Crusca, 2012, pp. 97-139.
- Manuelli P. (a), "Lo strumento assicurativo", *Ambiente & Sviluppo*, 1998, fasc. 4, pp. 332-336.
- Manuelli P. (b), "La polizza 'R.C. Inquinamento'", *Ambiente & Sviluppo*, 1998, fasc. 8, pp. 673-678.
- Mazzola M., *Responsabilità civile e gestione del rischio assicurativo*, Tesi di Dottorato, Università di Trento, XXIX ciclo, a.a. 2015/2016.
- Mortara Garavelli B., "Persistenza del latino nell'uso giuridico odierno", in *L'Accademia della Crusca per Giovanni Nencioni*, Firenze, Le Lettere, 2002, pp. 423-431.
- Mortara Garavelli B. (a), "L'oratoria forense: tradizione e regole", in Mariani Marini A., Paganelli M. (a cura di), *L'avvocato e il processo. Le tecniche della difesa*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 69-91.
- Mortara Garavelli B. (b), "Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense", in Mariani Marini A. (a cura di), *La lingua, la legge, la professione forense*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 3-19.
- Mortara Garavelli B., *Le parole e la giustizia*, Torino, Einaudi, 2001.
- Nencioni G., "Lessico giuridico latino e tradizione mediterranea", *Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa. Lettere, Storia e Filosofia*, serie II, IX, 1940, pp. 21-33.
- Novaro P., "L'in house providing", in Mastragostino F. (a cura di), *Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evolutive alla luce del nuovo codice del decreto correttivo 2017 e degli atti attuativi*, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 115-135.
- Nuovo Devoto-Oli 2023 = Devoto G., Oli G. C., Serianni L., Trifone M., *Nuovo Devoto-Oli: il vocabolario dell'italiano contemporaneo*, Milano, Le Monnier, 2022.
- OED = *Oxford English dictionary online*, Oxford, Oxford University Press, <https://www.oed.com>.
- Ondelli S., *La lingua del diritto. Proposta di classificazione di una varietà dell'italiano*, Roma, Aracne, 2007.
- Pegoraro L., "Integrazione, globalizzazione e sfide traduttive nel diritto pubblico comparato", in Pozzo B., Bambi F. (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Atti del Convegno (Firenze, 1 ottobre 2010), Firenze, Accademia della Crusca, 2012, pp. 49-84.
- Pocetti P., "Latino e diritto: vicende di una specularità", in Schipani S., Scivoletto N., *Il latino del diritto*, Atti del Convegno internazionale (Perugia, 8-10 ottobre 1992), Roma, [s. e.], 1994.

- Pozzo B., "Le ragioni del convegno. L'italiano e la sfida del multilinguismo europeo", in Pozzo B., Bambi F. (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Atti del Convegno (Firenze, 1 ottobre 2010), Firenze, Accademia della Crusca, 2012, pp. 7-14.
- Pozzo B., "Quantificazione del risarcimento e assicurabilità del rischio: note a margine del 'Caso Haven'", *Danno e Responsabilità*, II, 1997, fasc. 3, pp. 286-291.
- Ratti R., *Il caso di governance/governanza*, in Marazzini C. e Petralli A. (a cura di), *La lingua italiana e le lingue romanze di fronte agli anglicismi*, Firenze, goWare - Accademia Della Crusca, 2015, pp. 82-90.
- Ruggieri F., "Il caso della procedura penale", in Pozzo B., Bambi F. (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Atti del Convegno (Firenze, 1 ottobre 2010), Firenze, Accademia della Crusca, 2012, pp. 141-176.
- Sabatini F., "Dalla lingua comune al linguaggio del legislatore e dell'avvocato", in Mariani Marini A., Paganelli M. (a cura di), *L'avvocato e il processo. Le tecniche della difesa*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 3-14.
- Schipani S., Scivoletto N. (a cura di), *Il latino del diritto*, Atti del Convegno internazionale (Perugia, 8-10 ottobre 1992), Roma, [s. e.], 1994.
- Serianni L., *Italiani scritti*, Bologna, il Mulino, 2011.
- Silver L., Stevens R., Clow K., *Concise Encyclopedia of Insurance Terms*, London, Routledge, 2010.
- Stefinlongo A., "Determinato, indeterminato, flessibile: il lessico del lavoro che cambia", in Giovanardi C. (a cura di), *Lessico e formazione delle parole. Studi offerti a Maurizio Dardano per il suo 70° compleanno*, Firenze, Cesati, 2005, pp. 219-245.
- Torrente A., Schlesinger P., *Manuale di diritto privato*, Anelli F., Granelli C. (a cura di), Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021.
- Visconti J., "Interferenze sull'italiano giuridico nei processi di traduzione e di trasposizione dalla lingua inglese", in *Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità. Lingua italiana e percorsi di produzione e circolazione del diritto dell'Unione europea*, Atti del Convegno (Roma, 7 novembre 2016), Roma, Senato della Repubblica, 2017, pp. 71-81.
- Visconti J., "Introduzione", in Gualdo R., Clemenzi L. (a cura di), *Atti Chiari. Chiarezza e concisione nella scrittura forense*, Viterbo, Sette Città, 2021, pp. 9-10.
- Visconti J., "Prestiti e calchi: dove va la lingua giuridica italiana", in Pozzo B., Bambi F. (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Atti del Convegno (Firenze, 1 ottobre 2010), Firenze, Accademia della Crusca, 2012, pp. 185-193.
- Visconti J., *Studi su testi giuridici: norme, sentenze, traduzione*, Firenze, Accademia della Crusca, 2022, i.c.s.
- Zingarelli 2022 = Zingarelli N., *Lo Zingarelli 2022: vocabolario della lingua italiana*, Cannella M., Lazzarini B., Zaninello A. (a cura di), Bologna, Zanichelli, 2021.